



Milano, 3 marzo 2023

### **CIRCOLARE N° 6/2023**

**Oggetto: Nomina del revisore o del sindaco nelle S.r.l.**

Salvo ulteriori proroghe, entro l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022, le S.r.l. e le cooperative che abbiano superato, nei bilanci 2021/2022, i nuovi parametri introdotti nel codice civile nel 2019 dovranno nominare i propri organi di controllo (collegiali o unipersonali) o revisori esterni.

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se:

- a) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure
- c) ha superato, per due esercizi consecutivi, **almeno uno dei seguenti limiti**:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Al riguardo, si ritiene in primo luogo che non sia possibile usufruire della "prorogatio" di 30 giorni rispetto all'assemblea di approvazione del bilancio prevista dal codice civile, trattandosi di una prima nomina che conclude la fase transitoria disciplinata dall'art. 379 co. 3 del DLgs. 14/2019.

In merito poi alla nomina del supplente per le società che scelgano il sindaco unico, la prassi prevalente ha, in questi ultimi anni, cambiato radicalmente la propria opinione. Mentre agli albori del dettato normativo, infatti, le posizioni erano sostanzialmente contrarie alla possibilità di provvedere a tale nomina (in tal senso, ad esempio, lo Studio del Consiglio nazionale del notariato n. 113-2012/I e il parere del MISE 28 agosto 2012 n. 01807772), in questi ultimi anni essa non solo è ammessa, ma in alcuni casi addirittura consigliata.

In tal senso si veda, ad esempio, il commento alla Norma di comportamento 1.1 del 2020, che ammette la piena legittimità di clausole statutarie atte a prevedere il supplente, finalizzate a garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni di controllo e anche Assonime (peraltro in questo caso modificando un suo precedente orientamento) ne "Il Caso" n. 3/2021. Anche la giurisprudenza è nella stessa direzione e ha ritenuto legittima l'iscrizione del supplente al Registro delle imprese (cfr. Trib. Milano 11 marzo 2019).

Infine, si rammenta che in caso di mancata nomina da parte dell'assemblea, il comma 5 del modificato art. 2477 c.c. stabilisce che alla nomina provvede il Tribunale competente (in relazione alla sede legale della società) su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (amministratori, soci, istituti di credito finanziatori, ecc.) o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.  
<http://www.besassociati.it/circolari/>